

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 25 GIUGNO 2001

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 26/4

Statuto del Comune di Ranzanico (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 aprile 2001
con deliberazioni n. 8.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 19 aprile 2001 - n. 2001/2721.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 marzo 1992 n. 13/30.

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Il Comune
 Art. 2 – Sede, stemma e gonfalone
 Art. 3 – Albo Pretorio
 Art. 4 – Funzioni
 Art. 5 – Programmazione economico-sociale e territoriale
 Art. 6 – Partecipazione e cooperazione
 Art. 7 – Servizi Pubblici

Titolo II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE****Capo I****Organi elettivi**

- Art. 8 – Organi del Comune

Capo II**Il Consiglio Comunale**

- Art. 9 – Il Consiglio Comunale
 Art. 10 – Competenze ed attribuzioni
 Art. 11 – Sessione e convocazione
 Art. 12 – Ordine del giorno
 Art. 13 – Numero legale per la validità delle sedute
 Art. 14 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
 Art. 15 – Consiglieri Comunali
 Art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri
 Art. 17 – Dimissioni e decadenza
 Art. 18 – Gruppi consiliari
 Art. 19 – Commissioni consiliari

Capo III**La Giunta Comunale**

- Art. 20 – La Giunta Comunale
 Art. 21 – Composizione e nomina
 Art. 22 – Funzionamento della Giunta comunale
 Art. 23 – Competenze della Giunta comunale

Capo IV**Il Sindaco**

- Art. 24 – Funzioni
 Art. 25 – Competenze
 Art. 26 – Poteri di ordinanza del Sindaco
 Art. 27 – Attribuzioni quale Ufficiale del Governo
 Art. 28 – Vicesindaco e deleghe
 Art. 29 – Mozione di sfiducia
 Art. 30 – Decadenza e dimissioni del Sindaco - Decadenza degli Assessori

Titolo III**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****Capo I****Istituti della partecipazione**

- Art. 31 – Partecipazione popolare ed Associazioni
 Art. 32 – Contributi alle associazioni
 Art. 33 – Petizioni e proposte
 Art. 34 – Referendum consultivo
 Art. 35 – Effetti del Referendum
 Art. 36 – Disciplina del Referendum
 Art. 37 – Azione popolare

Capo II**Partecipazione ai procedimenti amministrativi e diritto di accesso e di informazione**

- Art. 38 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

- Art. 39 – Partecipazione al procedimento
 Art. 40 – Pubblicità degli atti
 Art. 41 – Diritto di accesso all'informazione
 Art. 42 – Il Difensore Civico

Titolo IV**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE****Capo I****L'organizzazione amministrativa**

- Art. 43 – Obiettivi dell'attività amministrativa
 Art. 44 – Principi strutturali ed amministrativi
 Art. 45 – Organizzazione degli uffici del personale
 Art. 46 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
 Art. 47 – Diritti e doveri dei dipendenti
 Art. 48 – Direttore Generale

Capo II**Il Segretario Comunale**

- Art. 49 – Il Segretario Comunale
 Art. 50 – Il Direttore Generale
 Art. 51 – I Responsabili degli Uffici e servizi
 Art. 52 – Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne
 Art. 53 – Ufficio di indirizzo e controllo

**Titolo V
RESPONSABILITÀ**

- Art. 54 – Responsabilità verso il Comune
 Art. 55 – Responsabilità verso terzi

Titolo VI**ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

- Art. 56 – Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale

**Titolo VII
FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 57 – Ordinamento
 Art. 58 – Finanza Comunale
 Art. 59 – Bilancio e Rendiconto
 Art. 60 – Attività contrattuale
 Art. 61 – Revisore dei conti
 Art. 62 – Controllo di gestione

**Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA**

- Art. 63 – Funzioni normative
 Art. 64 – Procedimento di formazione dei regolamenti

**Titolo IX
REVISIONE DELLO STATUTO**

- Art. 65 – Modalità
 Art. 66 – Efficacia

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Ranzanico è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite e delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 – Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Ranzanico è costituito dalla comunità insediata sul territorio medesimo.

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 7.05 e confina con i Comuni di Bianzano, Peia, Gandino, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Ranzanico in Piazza dei Caduti.

4. Le adunanze degli organi collegiali elettivi si svolgono di norma nella sede comunale ovvero in altro luogo individuato dall'Amministrazione.

5. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, nella foggia autorizzata con D.P.R. del 24 ottobre 1974.

Art. 3 – Albo Pretorio

1. Nella sede, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 4 – Funzioni

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove, rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e si fa portavoce dei valori di solidarietà fra i popoli.

4. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dallo Statuto e dalle leggi ed è improntata a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, uguaglianza ed imparzialità.

5. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

6. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi ed ai portatori di handicap.

7. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

8. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico favorendone il godimento da parte della comunità.

9. Tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del

patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

10. Incoraggia e favorisce lo sport di base e lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

11. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e di volontariato, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili e ne assicura l'accesso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinate da appositi regolamenti.

13. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.

14. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, anche con il concorso di cooperative, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

15. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con il concorso di privati singoli ed associati, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

16. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

17. Predisporre, anche di concerto con i comuni limitrofi, enti sovracomunali, altre istituzioni e organizzazioni qualificate, programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

18. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalla legge.

19. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

20. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

21. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinaria espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

22. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 5 – Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali operanti nel suo territorio.

Art. 6 – Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 8 del d.lgs. 267/2000.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni ed enti sovramunicipali.

4. Nell'ambito della promozione dei cittadini riconosce l'utilità della collaborazione con la parrocchia, la scuola e con altre organizzazioni che, nel loro statuto, richiamano analoghi obiettivi di promozione sociale.

Art. 7 – Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende;
- b) la partecipazione a consorzi, società per azioni o altre società a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri enti interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita Istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in aula, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di servizi comunali.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi elettivi

Art. 8 – Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 9 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Le modalità di elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 10 – Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e svolge le sue attribuzioni conformandosi a principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, in particolare si attiene alle funzioni ad esso demandate dall'art. 42 del d.lgs. 267/2000.

2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

Art. 11 – Sessione e convocazione

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le sue funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il ViceSindaco.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno della adunanza.

4. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, ossia tre, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio neo-eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

7. La prima adunanza del nuovo Consiglio comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in merito agli assessori nominati.

8. In tale seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

10. Entro 120 giorni dalla proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, provvede a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

11. In sede di presentazione delle linee programmatiche i gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere nel corso della seduta consiliare.

12. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno.

13. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche, da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare.

Art. 12 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei termini stabiliti dal Regolamento.

3. A tal fine ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del c.p.c.

Art. 13 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Art. 14 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano tra i votanti:
 a) coloro che si astengono dal voto;
 b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito da un componente del collegio nominato dal Presidente.

7. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 15 – Consiglieri Comunali

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero di Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali vanno parte.

2. La funzione di Consigliere anziano viene svolta da colui che ha riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti, prevale il più anziano di età.

3. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni, nonché richiedere la convocazione di un Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in suo possesso, utili all'adempimento del mandato.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

6. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 17 – Dimissioni e decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolate dalla legge.

2. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno dei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge.

3. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

5. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'assemblea, esperita negativamente la procedura di cui al succes-

sivo comma, sono dichiarati decaduti dal Consiglio, con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

6. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato e decide conseguentemente. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, indicandogli un termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento, entro cui far valere le cause giustificative. Scaduto questo termine, il Consiglio, valutate le eventuali cause giustificative, può deliberare in merito.

7. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali e degli altri organi elettivi devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione senza la necessità della presa d'atto.

8. La surroga del Consigliere dimissionario avviene entro 10 giorni.

Art. 18 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative funzioni.

Art. 19 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su propria iniziativa o su proposta della Giunta Comunale, può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Alle commissioni permanenti sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.

3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.

4. Per le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Il Regolamento, da approvarsi secondo le modalità previste per il Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina il numero, i loro poteri, le materie di loro competenza, il funzionamento e nomina, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, nonché le forme di pubblicità dei lavori.

6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, cittadini singoli, le libere forme associative, i funzionari e i dipendenti comunali per l'esame di specifici argomenti.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 20 – La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, così come previsto dall'art. 48, d.lgs. 267/2000.

Art. 21 – Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da non più di quattro assessori. Gli assessori

sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, dopo il giuramento.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 20 giorni gli assessori dimissionari.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

6. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

7. I componenti della Giunta competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 22 – Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Di norma le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. È riservata comunque alla Giunta Comunale la facoltà di decidere sulla pubblicità delle proprie adunanze.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 21 del presente statuto.

5. I verbali di deliberazione della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

6. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

7. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

8. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

9. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati.

Art. 23 – Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore, ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) approva, con delibera, la nomina e revoca del Direttore Generale;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate della Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli Organi gestionali dell'ente;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro (ove previsti) per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;

n) determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

o) approva il Peg, qualora sia obbligatorio per l'ente, su proposta del Direttore Generale.

Capo IV Il Sindaco

Art. 24 – Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed è il legale rappresentante dell'ente. Egli è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 25 – Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio e fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

4. Il Sindaco convoca i comizi per i referendum previsti dal d.lgs. n. 267/2000, se istituiti.

5. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo da apposito albo.

6. Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale.

7. Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

9. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

10. Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

11. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.

12. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco sulla base di quanto previsto nel regolamento per gli uffici e servizi.

Art. 26 – Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 27 – Attribuzioni quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 28 – Vicesindaco e deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (Vice Sindaco).

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4, art. 51 del presente Statuto.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

6. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

7. Il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio delle funzioni governative nei casi previsti dall'art. 54, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

8. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato (Vice Sindaco) esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 29 – Mozione sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, al fine dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina del Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 30 – Decadenza e dimissioni del Sindaco - Decadenza degli Assessori

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. In tali casi la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

5. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Titolo III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 31 – Partecipazione popolare ed Associazioni

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. L'Amministrazione promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini, in particolar modo le associazioni di volontariato riconosciute da Stato e Regione per un coinvolgimento della popolazione in attività volte a migliorare la qualità della vita personale.

4. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

5. Favorisce, inoltre, la partecipazione dei cittadini ai gruppi di lavoro misti nominati dalla Giunta Comunale.

6. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni delle cooperative e le altre formazioni economiche e sociali.

Art. 32 – Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale, previa stipula di una convenzione.

Art. 33 – Petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, aventi diritto al voto, possono rivolgere agli organi comunali petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le petizioni e le proposte, di seguito per semplicità chiamate genericamente istanze, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo.

3. Le istanze devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, che deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve tutelare interessi collettivi o comuni necessità.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta e il Segretario, decide l'ammissibilità della istanza e la trasmette alla Giunta o al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze.

5. In ogni caso, il Sindaco, entro 30 giorni utili dal ricevimento dell'istanza, comunica per iscritto la decisione, di cui al precedente comma, l'organo a cui è stata trasmessa e la motivazione dell'eventuale non ammissibilità.

6. Qualora le istanze siano presentate da almeno 100 elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterle entro 60 giorni dalla loro presentazione.

7. Le modalità di presentazione, le procedure di esame e le risposte, come pure le forme di pubblicità delle istanze sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 34 – Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di esclusiva competenza locale, di competenza del Consiglio Comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale e Regolamento Edilizio;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) bilancio di previsione e rendiconto della gestione;
- g) revisione Statuto comunale;
- h) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- i) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- k) argomenti per i quali sia già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa, promuovere referendum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. I Referendum su materia di esclusiva competenza Comunale possono essere indetti anche su richiesta dei cittadini.

5. Il Referendum può essere richiesto da almeno 300 cittadini residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.

6. Le firme per il Referendum devono essere raccolte e depositate nella Segreteria Comunale.

7. Il Sindaco indice il Referendum entro 90 giorni dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data di cui alla domanda.

8. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno

specificati il quesito, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.

9. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 35 – Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.

2. Il referendum ha validità se votano almeno il 50%+1 dei cittadini aventi diritto al voto.

3. Il Consiglio Comunale, successivamente alla proclamazione del risultato, adotta i relativi e conseguenti atti, in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori.

Art. 36 – Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 37 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo II

Partecipazione ai procedimenti amministrativi e diritto di accesso e di informazione

Art. 38 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

Art. 39 – Partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 40 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende e concessionari di servizi pubblici da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 41 – Diritto di accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 42 – Il Difensore Civico

1. Può essere istituito il Difensore Civico Comunale ovvero avvalersi del Difensore Civico istituito presso altri Enti. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti richiedenti o su propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento amministrativo ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia. Lo stesso può avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni degli uffici comunali.

Titolo IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'organizzazione amministrativa

Art. 43 – Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 44 – Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 45 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, salvo quanto previsto dal comma 4, art. 51 del presente Statuto.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 46 – Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi fatte salve le disposizioni previste dal comma 4, art. 51 del presente Statuto.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 47 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contributi già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 48 – Responsabilità disciplinare del personale

1. La legge disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'uf-

ficio e la riammissione in servizio, fatte salve le norme previste dal C.C.N.L. relative al comparto Enti Locali.

Capo II Il Segretario Comunale

Art. 49 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di una convenzione con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di Segretario Comunale.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

6. Il Segretario in mancanza del Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco e secondo l'art. 97 del d.lgs. 267/2000.

2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali.

3. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico, se istituito.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.

5. Roga i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o dal Sindaco.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Art. 50 – Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di servizio.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati.

4. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Comunale.

Art. 51 – I Responsabili degli Uffici e servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.

2. Essi nell'ambito delle loro competenze provvedono a gestire l'attività dell'ente sulla base delle direttive impartitegli dal Direttore Generale, se nominato.

3. Il Regolamento di organizzazione disciplina le funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il Comune, essendo inferiore a 3.000 abitanti, giusta previsione ex comma 23, art. 53, legge 23 dicembre 2000,

n. 388, che riscontri e dimostri l'irrimediabile mancanza di idonee figure professionali nell'ambito dei dipendenti può, anche al fine di operare in contenimento della spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3, 4 del d.lgs. 29/1993 e dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale.

Art. 52 – Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti previsti dalla legge e dal Regolamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, art. 51 del presente Statuto, la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 267/2000.

3. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.

4. Le norme regolamentari devono stabilirne:

a) alla durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 53 – Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 242 del d.lgs. 267/2000.

Titolo V RESPONSABILITÀ

Art. 54 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune in caso di dolo, colpa grave, ecc.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 55 – Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo in caso di dolo, colpa grave, ecc.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

Titolo VI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 56 – Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che

abbiano come oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità;
- c) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
- e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Le modalità di costituzione, le diverse caratteristiche di ciascuna forma di gestione sono stabilite dalla legge.

4. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

5. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m) e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 57 – Ordinamento

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 58 – Finanza Comunale

1. La Finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei Servizi Pubblici indispensabili.

3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del servizio.

Art. 59 – Bilancio e Rendiconto

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. La gestione finanziaria del Comune si attua in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità e dimostrati nel rendiconto, il quale viene deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 60 – Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permuta, locazioni. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente.

Art. 61 – Revisore dei conti

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore previsto dall'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000.

2. Il Revisore dei conti in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. Il Revisore dei conti è revocabile per inadempienza, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il Revisore, ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 62 – Controllo di gestione

1. I Responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire rendicontazioni volte al controllo economico-finanziario da parte del Nucleo di valutazione, per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 63 – Funzioni normative

1. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 64 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ai Consiglieri comunali, alla Giunta ed ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 267/2000 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'arti-

colo 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo IX REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 65 – Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 66 – Efficacia

1. Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio Comunale.